



# COMUNE DI TAMBRE

*Provincia di Belluno*

COPIA

**Deliberazione n. 16 del 21.08.2014**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 20.00 nella Casa Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono oggi convocati a seduta i Componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FACCHIN Oscar  
BONA Oberdan  
BONA Sara  
BORTOLUZZI Yuri  
COSTA Ueli  
BORTOLUZZI Sandro  
FULLIN Alessandro

TOTALE

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
-	X
6	1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Nicoletta MAZZIER la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Oscar FACCHIN assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti che hanno resa necessaria la convocazione.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.-**

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, fornendo l'intero quadro normativo dell'Imposta Municipale Propria e sottolineando che gli uffici devono far fronte ai continui cambiamenti imposti dalle norme. Procedo, quindi, all'indicazione delle aliquote per ciascuna categoria catastale e alla specificazione delle riduzioni per due categorie: le unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o affini di primo grado adibite a loro abitazione principale e le unità possedute da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.

Il consigliere Sandro Bortoluzzi prende atto con soddisfazione della riduzione dell'imposta sia a parenti in linea retta o affini di primo grado, sia agli italiani residenti all'estero. Chiede se, con queste nuove aliquote, i cittadini hanno un onere maggiore. Ritene esagerata l'aliquota prevista per le aree fabbricabili.

Il Sindaco evidenzia che si è cercato di agevolare le aree edificabili, prevedendo l'azzeramento dell'aliquota della TASI. Inoltre, precisa che, rispetto all'anno scorso, le aliquote sono rimaste invariate, senza nessun aggravio per i cittadini. Con riferimento alle due categorie, per le quali è stata prevista la riduzione, precisa che l'operazione ha comportato un "sacrificio", per il bilancio del Comune, pari a Euro 16.000,00.

Il consigliere Sandro Bortoluzzi dichiara di aver fatto la precisazione inerente le aree fabbricabili perché, ormai, avere la proprietà di simili aree a Tambre costituisce esclusivamente un onere.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30.09.2014;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- L'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23;
- La Legge di stabilità per l'anno 2014 approvata con Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale ha accorpato le precedenti entrate tributarie all'interno di una disciplina unitaria;
- La IUC che raggruppa più tributi fondati su diversi presupposti impositivi è costituita anche dall'IMU quale componente di natura patrimoniale dell'imposta;
- La disciplina dell'IMU è stata quindi in parte modificata dalla citata legge 2013/147 mediante le disposizioni contenute all'articolo 1 commi dal 707 al 727;
- L'IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 richiamato da citato articolo 13 e s.m.i. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilita. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità di uso abitativo;

- La legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 e la legge 27 dicembre 2013 n. 147 hanno previsto alcune fattispecie di abitazione principale a cui l'IMU non si applica e la possibilità per i Comuni di effettuare determinate equiparazioni all'abitazione principale per alcune categorie di immobili;
- La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 594 e dai commi 4 e 5 dell'articolo 13;
- L'imposta non è dovuta per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale regolarmente classificati come tali a livello catastale e per i terreni agricoli;
- Sono esenti dall'Imu i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- E' riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

**CONSIDERATO CHE:**

- L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 e che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200,00 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.08.2014 è stato approvato il regolamento IUC che al Capitolo 2° comprende la disciplina per la gestione dell'IMU;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 6 Consiglieri comunali;

**DELIBERA**

1. di **DETERMINARE**, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014:

**Aliquota IMU:**

▪ Abitazione principale e relative pertinenze non esenti **0,40 per cento**  
(con detrazione di €200,00)

- di equiparare ad abitazione principale - ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

▪ Unità immobiliari aventi le seguenti categorie catastali- aliquota base:

- Gruppo categoria A/10 (uffici)
- Gruppo categoria B
- Gruppo categoria C (escluse le pertinenze)
- Gruppo categoria D (esclusi fabbricati di Cat. D10 - strumentali attività agricola)
- Aree edificabili

**0,76 per cento**

▪ Fabbricati di categoria A (esclusa cat. A/10 – uffici) posseduta da residenti in aggiunta alla abitazione principale e posseduta da contribuenti non residenti:

**0,86 per cento**

▪ Unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) o affini di primo grado (suoceri/generi-nuore) adibite a loro abitazione principale e relative pertinenze:

**0,43 per cento**

▪ Unità immobiliari posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata:

**0,43 per cento**

2. di **DARE ATTO** che l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle fattispecie assimilate oltre che alle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione per abitazione principale come sopra stabilite .

3. di **DARE MANDATO** all'Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché del Regolamento secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

4. di **DISPORRE** che la presenta deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

\*%\*%\*

**PARERI EX ART. 49 c. 1 T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267**

<p>Regolarità Tecnica:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE      <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p>Tambre li 12.08.2014</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Carmen FACCHIN</p>	<p>Regolarità contabile :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE      <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p>Tambre li 12.08.2014</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Carmen FACCHIN</p>
---	--

\*%\*%\*

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to Oscar FACCHIN

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Nicoletta MAZZIER

---

SI ATTESTA, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, l'affissione in data odierna della presente deliberazione

Tambre, 03 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE  
f.to Edi PETERLE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line del Comune il 03 OTT. 2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in ottemperanza all'art 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000

Tambre, 03 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Nicoletta MAZZIER

---

Copia conforme all'originale.

Tambre, 03 OTT. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Nicoletta MAZZIER

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo On Line il 03 OTT. 2014 e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi senza opposizioni o reclami.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000

Tambre, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Nicoletta MAZZIER